



COMUNE DI CASAPE

Città metropolitana di Roma Capitale

Avviso pubblico

Sostegno della natalità e della genitorialità

Art. 1- Misura “Radici di Futuro - Sostegno alla natalità e alla genitorialità” nei piccolissimi comuni del Lazio

Il “Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n. 9/2020, art. 13)” per il triennio 2025-27, approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2025, n. 913, ha previsto, per l’annualità 2025 la Misura denominata “Radici di Futuro - Sostegno alla natalità e alla genitorialità”, finalizzata a dare continuità all’analoga misura avviata con la DGR n. 249/2024, rivolta ai nuclei familiari residenti nei “piccolissimi” comuni del Lazio.

Art. 2 - Beneficiari della misura

I beneficiari finali della misura sono:

- a) i nuclei familiari residenti nei “piccolissimi comuni” del Lazio, nei quali siano presenti figli minori di età inferiore a tre anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2025;
- b) i nuclei familiari nelle condizioni indicate al punto precedente, che trasferiscano la propria residenza in un “piccolissimo comune”.

In entrambi i casi, i nuclei familiari beneficiari dovranno mantenere il requisito della residenza e della dimora abituale per i cinque anni successivi all’attribuzione del beneficio.

Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali), che siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenza in un “piccolissimo comune” della Regione Lazio, ovvero, trasferimento della propria residenza in uno di detti comuni;
- b. cittadinanza italiana, dei Paesi dell’UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio, sono equiparati ai cittadini italiani gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251), ai quali, data la specificità del regime di protezione, non si applica il vincolo del mantenimento della residenza nei cinque anni successivi;
- c. ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a euro 30.000,00;
- d. non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati;
- e. in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l’obbligo della frequenza scolastica.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 45 e 46 del DPR 445/2000.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata entro le ore 24.00 del giorno 31-01-2026 con una delle seguenti modalità:

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.casape.rm.it indicando nell'oggetto: "Sostegno della natalità e della genitorialità"
- per Posta Elettronica ordinaria all'indirizzo mail info@comune.casape.rm.it indicando nell'oggetto: "Sostegno della natalità e della genitorialità"
- solo qualora non sia possibile l'uso della posta elettronica, con consegna a mano alla Sede Comunale, nei giorni di apertura al pubblico.

Alla domanda, sottoscritta e debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i cittadini extra-comunitari, fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
- ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a euro 30.000,00;
- per le donne in stato di gravidanza, la cui nascita si verificherà entro il 31 dicembre 2025, certificato che accerta lo stato di gravidanza oltre il 3° mese, rilasciato da una struttura pubblica;
- eventuale documentazione integrativa (es. verbale di invalidità civile).

Le domande inviate tramite mail o PEC dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato PDF.

Art. 4 - Modalità di erogazione del contributo

Il Comune di Casape potrà definire – in concreto – l'ammontare del beneficio economico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2025, n. 913, tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 2.000,00 e attribuirlo ai nuclei familiari beneficiari, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Il beneficio sarà erogato in via prioritaria ai nuclei con le seguenti condizioni:

1. Indice ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità più basso;
2. nuclei familiari anagrafici che presentano altri figli minori;
3. situazioni di monogenitorialità;
4. presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di una persona con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
5. presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di almeno una persona anziana ultraottantenne.

In ogni caso, i Comuni dovranno dare priorità nell'accesso alla Misura per l'anno 2025 ai nuclei familiari che non hanno già usufruito del beneficio ai sensi della DGR n. 249/2024 e della determinazione n. G05426/2024.

Il Responsabile dell'area Amministrativa
Dott.ssa Marta Scardini